

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

« § 3. La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa la interruzione. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'ultima adunanza la Commissione mi parve inclinata, in seguito a mia preghiera, a ripristinare la seconda parte del paragrafo primo dell'articolo 103 del progetto ministeriale riguardante l'interrompimento della prescrizione in materia penale. Crederei di assumere troppo grave responsabilità, se assentissi che nessun altro atto possa interrompere la prescrizione in materia penale, fuorchè in una vera e propria sentenza di condanna.

Sono due sistemi che si trovano di fronte. Il sistema adottato e vigente nella legislazione di quasi tutta Italia fuorchè nella Toscana, e che può dirsi dominante nella grande maggioranza dei Codici penali d'Europa, il quale spinge il rigore ad un eccesso vizioso, perchè determina che qualunque atto di procedura, senza distinguere fra gli atti di parte e quelli del giudice, nè tra questi ultimi i più importanti, interrompe il corso della prescrizione, facendo quindi ricominciare il periodo di tempo di durata dell'azione penale.

L'altro sistema è quello del Codice Toscano, in cui si contiene una disposizione anch'essa, a mio avviso, viziosa per un eccesso contrario, imperocchè non riconosce possibilità alcuna d'interrompere la prescrizione, meno che alle sentenze condannatorie, siano esse pronunziate in contumacia od in contraddittorio.

Riconosco il primo sistema eccessivo e da non seguirsi; e noi nella Commissione governativa l'avevamo di gran cuore abbandonato; imperocchè, o signori, l'effetto gravissimo di far ricominciare ed una e più volte successivamente il periodo della normale durata dell'azione penale era attribuito ad un qualunque atto di procedura il più lieve ed insignificante, ancorchè fatto da qualsivoglia inferiore ufficiale di polizia giudiziaria. Vi ha di più: qualunque atto di parte produceva lo stesso effetto.

Questo sistema si fondava sopra un erroneo concetto del fondamento giuridico della prescrizione dell'azione penale: imperocchè egli è ben vero che quando si tratta della prescrizione dell'azione civile, in materia di diritti privati, essa ha fondamento in una presunzione d'abbandono del diritto da parte di chi indugia ad esercitarlo; ma invece trattandosi della prescrizione dell'azione penale, ben altri sono i criteri che guidano il legislatore, il quale determina per l'esercizio della medesima un periodo di tempo, oltre il quale può ritenersi che venga a mancare l'interesse sociale e la validità dell'esempio nell'infliggere una ben tardiva punizione

per fatti ormai obliati e cancellati dalla coscienza popolare; e può ritenersi altresì diventato così malagevole il raccoglimento delle prove, che non si possa più riporre una fiducia di certezza sufficiente sopra quelle così tardi raccolte e sottoposte all'apprezzamento del giudice.

Ora, come ognuno vede, questi motivi sono indipendenti dal fatto delle parti cui spetta l'esercizio dell'azione, e l'altra di una parte, la quale dimostra la volontà di conservare il proprio diritto, e di prolungare oltre gl'indicati limiti la vita dell'azione, sarebbe necessariamente impotente e destituito di idoneità a produrre un somigliante effetto.

Ma l'altro sistema, o signori, a me sembra peccare ad evidenza del vizio opposto. Credo anzi che esso possa essere poco diverso dalla radicale abolizione dell'istituto della prescrizione nelle materie penali.

Ed in vero, o signori, per potersi pronunciare una sentenza di condanna, è mestieri che il giudice penale abbia esaurito il suo compito, che tutti gli atti della istruzione abbiano avuto luogo, che nei procedimenti criminali vi sia stata l'accusa ed abbia avuto luogo il giudizio, sia contumaciale, sia contraddittorio; quando insemma ci è una sentenza di condanna, il giudizio è finito, la sentenza *finem ponit controversiae*. Ed allora a che pro parlare tuttavia di prescrizione dell'azione, quando l'azione ha già toccato il suo termine, la sua meta, ed ha raggiunto il suo ultimo atto esplicativo nella sentenza che pronuncia la condanna del colpevole?

Non rimarrebbe che un caso rarissimo ed eccezionale, in cui la prescrizione potrebbe avere tuttavia un pratico effetto; solo nelle materie criminali, non già in quelle correzionali o di polizia. Siccome una sentenza contumaciale di condanna per crimini colla posteriore presentazione o cattura dell'imputato viene ridotta al nulla, ed il giudizio debbe ricominciarsi, egli è per questo caso unicamente, che tutti sanno essere ben raro nella pratica, che sarebbe conservato l'istituto della prescrizione.

Ora, o signori, piacciavi riflettere, che la prescrizione si applica anche in occasione di reati gravissimi, che hanno turbato il riposo della società, il cui ricordo commuove ancora funestamente la coscienza pubblica per un certo periodo di tempo. Siamo dunque ancora nel periodo utile all'esempio; la prescrizione non si è ancora compiuta, non sono ancora spirati i dieci anni.

Ma le scoperte dei reati non dipendono sempre dalla diligenza e buona volontà della giustizia investigatrice.

Supponete che nel decimo anno, e quando ancora è in tempo, il Ministero pubblico, per eserci-